



CONTRADA PIANI DI CAIANO COMUNE DI ROCCA PRIORA

STATUTO

COMITATO DI QUARTIERE

Aggiornato dal Consiglio Direttivo in carica alla data del 01 marzo 2025 e inviato a mezzo PEC al Comune di Rocca Priora (RM) con numero di protocollo 11314 del 17-06-2025.

Approvato per la prima volta dal Consiglio Direttivo del Comitato Promotore in data 10 ottobre 2015 e depositato presso il Comune di Rocca Priora (RM) con numero di protocollo 0014158 del 10-11-2015.

STATUTO

Indice

• Art. 1 - Territorio del Quartiere.....	pag. 3
• Art. 2 - Sede del Comitato di Quartiere.....	pag. 3
• Art. 3 - Finalità del Comitato di Quartiere.....	pag. 3
• Art. 4 - Funzioni consultive.....	pag. 3
• Art. 5 - Diritto di adesione.....	pag. 4
• Art. 6 - Soci Fondatori.....	pag. 5
• Art. 7 - Organi del Comitato di Quartiere.....	pag. 5
• Art. 8 - Consiglio Direttivo.....	pag. 5
• Art. 9 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo.....	pag. 6
• Art. 10 - Convocazione del Consiglio Direttivo.....	pag. 6
• Art. 11 - Costituzione del Consiglio Direttivo e validità delle Deliberazioni.....	pag. 7
• Art. 11.1 - Ruoli e compiti nel Consiglio Direttivo.....	pag. 7
• Art. 11.2 - Riservatezza e Comunicazione nel Consiglio Direttivo.....	pag. 8
• Art. 11.3 - Canali di comunicazione del Consiglio Direttivo.....	pag. 8
• Art. 12 - Ufficio di Presidenza.....	pag. 8
• Art. 13 - Attribuzioni dell'Ufficio di Presidenza.....	pag. 9
• Art. 14 - Convocazioni dell'Ufficio di Presidenza.....	pag. 9
• Art. 15 - Costituzione dell'Ufficio di Presidenza, validità delle Deliberazioni.....	pag. 9
• Art. 16 - Il Presidente.....	pag. 9
• Art. 17 - Il Vicepresidente.....	pag. 10
• Art. 18 - Il Segretario.....	pag. 10
• Art. 19 - Il Tesoriere.....	pag. 11
• Art. 20 - Collegio dei Revisori.....	pag. 11
• Art. 21 - Le Commissioni.....	pag. 12
• Art. 22 - Assemblea Generale di Quartiere.....	pag. 12
• Art. 23 - Finanziamento.....	pag. 12
• Art. 24 - Informazioni sullo Statuto.....	pag. 13
• Art. 25 - Accesso agli Atti.....	pag. 13

Art. 1 - Territorio del quartiere

1. Il territorio del quartiere Piani di Caiano è quello indicato all'Art. 2 del "Regolamento Comunale per la costituzione ed il funzionamento dei Comitati di Quartiere".

Art. 2 - Sede

1. La sede del Comitato di Quartiere (di seguito CdQ o anche Comitato) è in Via Tuscolana Km.31,800 snc - 00079 Rocca Priora. L'ubicazione della sede potrà essere cambiata con deliberazione del Consiglio Direttivo, in qualsiasi momento si renda necessario.

Art. 3 - Finalità del Comitato di Quartiere

1. Il CdQ Piani di Caiano è espressione di tutti i cittadini che vivono ed operano sul suo territorio e svolge la sua attività solo ed esclusivamente su base volontaria. Suoi scopi precisi sono la difesa degli interessi di tutti i cittadini rappresentati e la promozione dei valori di solidarietà, associativi, culturali, sociali, morali e religiosi che si manifestano nel quartiere.
2. Per il raggiungimento delle sue finalità il CdQ Piani di Caiano si propone di:
 - a) collaborare e confrontarsi con gli Organi Istituzionali del Comune;
 - b) promuovere, anche d'intesa con le pubbliche istituzioni e con enti pubblici e privati, tutte le iniziative utili e necessarie per la salvaguardia della salute pubblica, per il miglioramento della sicurezza, dei trasporti pubblici, della viabilità e, in genere, di tutti i servizi e di tutto quanto sia di pubblico interesse;
 - c) promuovere tutte le iniziative per la soluzione dei problemi degli anziani, dei disabili, dei disoccupati, degli svantaggiati e degli emarginati;
 - d) prestare particolare attenzione alle istanze dei giovani e delle donne;
 - e) promuovere, anche d'intesa con le realtà associative presenti sul territorio, convegni, mostre, rassegne, conferenze, incontri, spettacoli e manifestazioni sportive;
 - f) promuovere iniziative di solidarietà e di volontariato sociale, anche d'intesa con le associazioni, parrocchie e altri soggetti istituzionali;
 - g) informare i cittadini mediante vari mezzi di comunicazione (giornali, volantini, e-mail, sito web, canali social, ecc.);
 - h) dare supporto al sistema di protezione civile nella gestione delle emergenze (neve, ecc.).

Art. 4 - Funzioni consultive

1. Il CdQ, attraverso il Consiglio Direttivo, può essere preventivamente informato e consultato ogni qualvolta l'Amministrazione Comunale (o altre Amministrazioni) adotti atti e provvedimenti rilevanti aventi incidenza sul quartiere stesso, concernenti:
 - a) la pianificazione urbanistica;
 - b) la gestione dei servizi pubblici, erogati sia direttamente che in regime di concessione;
 - c) la progettazione e la programmazione di opere pubbliche;
 - d) la definizione del sistema di mobilità;
2. Le valutazioni espresse dal Comitato in fase consultiva non sono comunque vincolanti nei

confronti dell'Amministrazione Comunale.

3. La Commissione Consiliare preposta ha facoltà di convocare periodicamente il Presidente del Comitato. Allo stesso modo il Comitato, attraverso il suo Presidente, ha facoltà di richiedere confronti con la Commissione competente del Comune.

Art. 5 - Diritto di Adesione

1. Possono aderire al Comitato di Quartiere e pertanto partecipare all'Assemblea generale dei soci:
 - a) coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età purché siano residenti nel quartiere;
 - b) coloro i quali siano conviventi more-uxorio di residenti nel quartiere;
 - c) coloro che siano titolari e/o rappresentanti di un'attività commerciale, professionale, produttiva e/o associazionistica con sede nel quartiere;
 - d) coloro che, pur non essendo residenti, siano in grado di dimostrare la titolarità di un diritto reale nel quartiere, con estensione ai loro parenti di primo grado, al coniuge ed al convivente more-uxorio del titolare del diritto.
2. Lo stato di diritto di adesione dovrà essere autocertificato nel modulo di adesione (cartaceo e/o elettronico). Il CdQ si riserva la facoltà di chiedere ulteriore documentazione.
3. Il diritto di adesione, in qualità di socio, si ottiene con l'iscrizione al CdQ e viene mantenuto rinnovando annualmente l'iscrizione. Quest'ultima deve essere rinnovata a partire dal 1° gennaio ed è a totale cura del socio. Per coloro che si iscrivono la prima volta in corso d'anno, se l'adesione avviene nel secondo semestre si intende valida fino al 31 dicembre dell'anno successivo. L'iscrizione, così come il rinnovo, è gratuita e comporta il rilascio di una tessera (cartacea e/o elettronica), previa compilazione di un modulo (cartaceo e/o elettronico) per la raccolta delle generalità del socio, nel rispetto del vigente regolamento sulla privacy.
4. Chiunque faccia parte della struttura politico-amministrativa comunale non potrà aderire al CdQ. Stesso limite viene applicato a coloro che hanno partecipato o che parteciperanno come candidati alle elezioni di natura politica e/o partitica (comunali, nazionali, ecc.) ed a coloro che hanno ricoperto o andranno a ricoprire posizioni di rilievo in ambito politico. Questo limite viene applicato per i successivi 4 (quattro) anni a partire dall'ultimo giorno di copertura della carica politico-amministrativa comunale o dall'ultimo giorno di spoglio delle elezioni o dal termine dell'incarico politico ricoperto. Tutti gli stessi limiti vengono applicati anche ai rispettivi parenti di primo grado (genitori e figli) e di secondo grado (fratelli, sorelle) se conviventi o residenti nello stesso comune, ai rispettivi coniugi e conviventi more-uxorio (resta comunque fermo quanto espresso al comma cinque).
5. Non ha diritto di adesione al CdQ (o lo perde) chiunque ha fatto o farà un uso improprio di qualsiasi canale di comunicazione del CdQ, nonché dello stesso Comitato. Più precisamente con "uso improprio" si intende la strumentalizzazione per scopi personali, per fini politici o per qualsiasi altra finalità non compatibile con quanto sancito in questo Statuto. Se ciò dovesse accadere, anche ad iscrizione già avvenuta, al socio coinvolto verrà negata o cancellata immediatamente l'iscrizione (potrà aderire o riscriversi al CdQ non prima del successivo secondo rinnovo del Consiglio Direttivo). Questo per avere contravvenuto ai principi fondanti del CdQ, tra cui l'essere apolitico ed apartitico. Non è considerato "uso improprio" divulgare pubblicità commerciale, se autorizzata dal Consiglio Direttivo: la richiesta deve essere formalizzata per iscritto alla e-mail del CdQ riportata nell'Art.25.

Art. 6 - Soci Fondatori

1. Nel primo periodo (un anno) vige la norma transitoria di cui all'Art. 4 dell'Atto Costitutivo.

Art. 7 - Organi del Comitato di Quartiere

1. Gli organi del CdQ sono:
 - a) il Consiglio Direttivo;
 - b) l'Ufficio di Presidenza;
 - c) il Collegio dei Revisori;
 - d) l'Assemblea generale dei soci del Comitato di Quartiere;

Art. 8 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo deliberante del CdQ, si compone di 12 membri, eletti con pubblico voto secondo le norme fissate dal Regolamento per le Elezioni.
2. La precedente suddivisione in zone viene superata, risultando obsoleta con l'evolversi del quartiere. La composizione del Consiglio Direttivo rimane comunque vincolata al rispetto del numero massimo di 12 (dodici) Consiglieri. Inoltre, si intenderà validamente costituito purché vengano eletti almeno 5 (cinque) membri.
3. Il Consiglio Direttivo, che dura in carica 3 (tre) anni, almeno 60 giorni prima della scadenza del mandato, deve fissare la data delle nuove elezioni da tenersi entro 30 giorni dalla scadenza del mandato stesso.
4. Il Consiglio Direttivo deve convocare l'Assemblea generale entro 15 giorni da quando si è fissata la data delle elezioni. Durante l'Assemblea viene comunicata ai soci la data delle elezioni, le modalità e saranno raccolte le candidature.
5. Viene data notizia delle elezioni anche tramite il sito web, i canali social del CdQ ed eventuali ulteriori mezzi di comunicazione.
6. Al Consigliere assente (compresi i componenti dell'Ufficio di Presidenza), nell'arco di un anno solare, a tre riunioni ordinarie consecutive del Consiglio Direttivo, può essere revocata la sua nomina se deliberato da almeno i 2/3 dei Consiglieri in carica. In caso di revoca ad esso subentra il primo, per numero di preferenze, dei non eletti. Così, parimenti, il primo dei non eletti subentra al Consigliere dimissionario o per qualsiasi motivo impedito. La perdita del diritto reale nel quartiere rappresenta uno dei motivi che impongono le dimissioni immediate ed automatiche di un Consigliere. Ogni delibera e/o avvicendamento deve essere verbalizzata.
7. Viene considerato assente il consigliere che, pur intervenuto, abbandona la riunione prima che sia terminata la discussione dell'argomento posto al primo punto dell'ordine del giorno.
8. Le dimissioni di un Consigliere devono essere rilasciate con un preavviso di almeno 30 giorni, dandone comunicazione scritta all'e-mail (con ricevuta di consegna e/o lettura) o all'indirizzo Pec del CdQ, pena la nullità delle stesse. Le dimissioni sono rese definitive dopo essere state ratificate e verbalizzate dal Consiglio Direttivo, inserendole come punto all'ordine del giorno nella prima riunione utile. Prima di allora possono essere revocate in qualsiasi momento, sempre dandone notizia scritta.
9. Se nell'arco dei 3 (tre) anni il numero dei membri del Consiglio Direttivo scende sotto il numero minimo di 5 (cinque), si deve procedere a nuove elezioni anticipate. I Consiglieri rimasti devono quindi adoperarsi, nel minor tempo possibile, per convocare l'Assemblea

generale e portare a termine tutte le fasi propedeutiche alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo, oltre al loro mandato nel rispetto di questo Statuto e del Regolamento per le Elezioni.

Art. 9 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo provvede a deliberare su tutte le questioni attinenti all'attività del CdQ, in particolare provvede:
 - a) alla nomina dell'Ufficio di Presidenza, i cui membri saranno scelti all'interno del Consiglio Direttivo;
 - b) alla nomina dei Presidenti delle commissioni, stabilendo le competenze di tali commissioni e dando gli indirizzi generali o conferendo eventuali incarichi specifici;
 - c) all'approvazione delle fonti di finanziamento;
 - d) all'approvazione del rendiconto di ogni anno solare del CdQ e all'impiego del residuo attivo della gestione;
 - e) all'approvazione di eventuali spese straordinarie;
 - f) all'esclusione dei Consiglieri assenti a tre riunioni consecutive ed alla loro sostituzione, con i primi dei non eletti, come indicato all'Art.8, comma sei;
 - g) alla sostituzione, con i primi dei non eletti, dei Consiglieri dimissionari, trasferiti o, per qualsiasi motivo, impediti;
 - h) a cambiare la sede del CdQ;
 - i) alla valutazione ed all'approvazione delle proposte avanzate dall'Ufficio di Presidenza e/o dai singoli membri del CdQ ed attinenti all'attività per l'attuazione delle finalità del CdQ.
 - j) alla modifica del presente Statuto;
 - k) a scrivere ed aggiornare regolamenti per la gestione e l'uso del sito web e dei canali social;
 - l) a stabilire la data delle Elezioni Generali;
 - m) a stabilire giorni ed orari durante i quali sono raccolte le candidature;
 - n) a nominare la Commissione elettorale (Art.10 del Regolamento per le Elezioni);
 - o) a stabilire giorni, orari e modalità per le iscrizioni ed i rinnovi annuali dei soci.
 - p) a determinare le modalità di gestione di oneri e fondi connessi all'attività del Comitato;
 - q) al passaggio di consegne al nuovo Consiglio Direttivo al termine del proprio mandato, supportandolo per almeno 30 giorni.

Art. 10 - Convocazione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce, di norma, in via ordinaria una volta al mese presso la sede del CdQ o altro luogo scelto per l'occasione.
2. Il Presidente è tenuto a convocare i Consiglieri, comunicando loro ordine del giorno, luogo, data ed ora della riunione mensile.
3. Il Consiglio Direttivo, oltre che mensilmente, può essere convocato in via straordinaria dal Presidente, previa accettazione di almeno un 1/3 dei consiglieri, ovvero previa richiesta da parte di almeno i 2/3 dei Consiglieri.
4. Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo si redige verbale da trascrivere in un registro (cartaceo e/o elettronico) tenuto dal Segretario dell'Ufficio di Presidenza o, in sua assenza,

da un facente funzione indicato dal Presidente. Nel caso del formato elettronico i file relativi ai singoli verbali potranno essere archiviati all'interno del server che ospita il sito web del CdQ, oltre che su eventuali ulteriori piattaforme utilizzate e scelte dal Segretario (chiavetta usb, hard disk, servizi in cloud).

5. È ammesso a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, se invitato, il Presidente della commissione investito delle attribuzioni oggetto della discussione. Eventuali ulteriori presenze sono ammesse solo se strettamente attinenti ai temi all'ordine del giorno e sempre previo invito.

Art. 11 - Costituzione del Consiglio Direttivo e validità delle deliberazioni

1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con l'intervento di almeno il 50% +1 dei Consiglieri.
2. Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti.
3. Il voto dei Consiglieri astenuti non viene computato nel numero dei voti validi ai fini del calcolo della maggioranza.
4. Le deliberazioni che concernono la nomina, la revoca e la riammissione di uno o più componenti dell'Ufficio di Presidenza, di uno o più Presidenti di commissione, di uno o più componenti del Consiglio Direttivo, devono essere sempre approvate da almeno i 2/3 dei componenti del Consiglio Direttivo.
5. Le deliberazioni che concernono le modifiche del presente Statuto, dell'Atto Costitutivo e del Regolamento per le Elezioni devono essere sempre approvate da almeno i 2/3 dei componenti del Consiglio Direttivo.

Art. 11.1 - Ruoli e compiti nel Consiglio Direttivo

1. La prima convocazione del Consiglio Direttivo in carica deve avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla sua elezione, nel rispetto dell'Art.11, comma uno. Deve essere garantita la partecipazione anche al Consiglio Direttivo uscente: il passaggio di consegne deve essere il primo punto all'ordine del giorno, concluso il quale il nuovo Consiglio Direttivo può proseguire autonomamente (salvo diversi accordi per specifiche esigenze).
2. Nella prima convocazione, o al massimo entro i successivi 15 giorni, il nuovo Consiglio Direttivo deve assegnare le cariche richiamate in questo Statuto ai Consiglieri eletti (Presidente, Vicepresidente, ecc.).
3. Durante l'arco dei 3 (tre) anni ogni Consigliere deve sempre mantenere almeno un compito, svolgendolo costantemente, scelto liberamente tra le necessità del Comitato ed in base alle proprie capacità personali, in accordo con gli altri membri del Consiglio Direttivo. Durante lo stesso periodo potranno esserci cambi, aggiunte e/o revocche dei compiti scelti ed assegnati, verbalizzando sempre il tutto.
4. Se un Consigliere non rispetta gli impegni presi deve giustificare il motivo, che sarà verbalizzato. Può sempre chiedere di cambiare il suo incarico, nei limiti del possibile e concordandolo preventivamente con almeno i 2/3 dei Consiglieri in carica.
5. Il ripetersi nel tempo del mancato rispetto degli incarichi assunti (a prescindere dalle motivazioni) può essere motivo di revoca della nomina di Consigliere, se deliberato da almeno i 2/3 dei Consiglieri in carica. In caso di revoca si applica quanto sancito nell'Art.8, comma sei.
6. Il Consigliere al quale è stata revocata la nomina perde il diritto a partecipare alla successiva elezione (non potrà essere eletto ma potrà comunque partecipare come

elettore).

Art. 11.2 - Riservatezza e Comunicazione nel Consiglio Direttivo

1. Per il particolare ruolo svolto dal Consiglio Direttivo, tutti i Consiglieri, a prescindere dalla carica ricoperta, sono tenuti al rispetto della riservatezza delle informazioni di cui vengono a conoscenza, durante tutto il periodo dell'incarico e successivamente.
2. All'interno del Consiglio Direttivo è sempre garantito il diritto di replica e di dissenso ad ogni Consigliere. Questo per mantenere un dialogo aperto e disponibile a recepire le diverse sensibilità dei propri membri.
3. In caso di opinioni diverse e/o contrastanti si procede secondo quanto espresso dalla maggioranza dei Consiglieri intervenuti: solo in caso di parità si agisce secondo la scelta dettata dal Presidente. In assenza di quest'ultimo i Consiglieri intervenuti rimandano la decisione fino a quando non sarà raggiunta la maggioranza per deliberare (fatto salvo quanto espresso nell'Art.11, ai commi quattro e cinque)
4. È fondamentale mantenere un equilibrio all'interno del Consiglio Direttivo, per garantire una comunicazione unanime verso i soci e verso tutte quelle figure con le quali il Consiglio Direttivo deve interfacciarsi per il buon andamento del CdQ.
5. Se un Consigliere non si trova più in accordo con le scelte operate dalla maggioranza nel Consiglio Direttivo può dimettersi dal suo incarico (nel rispetto dell'Art.8, comma otto). In caso di dimissioni si procede secondo quanto stabilito nell'Art.8, ai commi sei e nove.
6. In caso di comportamenti palesemente volti a denigrare, offendere, contrastare pubblicamente l'operato del Consiglio Direttivo, si valuta la revoca della nomina al Consigliere interessato (nel rispetto dell'Art.11, comma quattro). Se viene deliberata la revoca il membro perde il diritto a partecipare alla successiva elezione (non potrà essere eletto ma potrà comunque partecipare come elettore).

Art. 11.3 - Canali di comunicazione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo può scambiare informazioni con i soci del CdQ attraverso diversi mezzi di comunicazione (cartacei ed elettronici), utilizzando le piattaforme che più ritiene utili (canali social, web, ecc.).
2. Nel caso si istituisse una "Commissione Comunicazione" questa deve essere sempre presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo: è comunque possibile avvalersi di un facente funzione temporaneo, da ricercarsi al solo interno del Consiglio Direttivo.
3. L'utilizzo delle diverse piattaforme di comunicazione viene regolamentato attraverso specifici documenti (Regolamento gruppo Whatsapp, Regolamento gruppo Facebook, ecc.). Questi possono essere aggiornati in qualsiasi momento, sempre nel rispetto del presente Statuto. Le versioni aggiornate dei regolamenti devono essere pubblicate sul sito web del CdQ. Inoltre, in caso di modifica sostanziale, il documento deve essere anche pubblicato sulla piattaforma alla quale si riferisce, così da consentire una tempestiva presa visione da parte dei soci.
4. Alcune piattaforme digitali, o porzioni di esse, gestite dal Consiglio Direttivo, possono essere utilizzate dai soli soci in regola con l'iscrizione al CdQ. La loro fruizione può quindi essere revocata in qualsiasi momento a chi non in possesso di tessera in corso di validità (nel rispetto dell'Art.5, comma tre).

Art. 12 - Ufficio di Presidenza

1. L'Ufficio di Presidenza è composto da:

- a) il Presidente;
 - b) il Vicepresidente;
 - c) il Segretario;
 - d) il Tesoriere.
2. È ammesso a partecipare alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza, se invitato, il Presidente della commissione investita delle attribuzioni oggetto della discussione. Eventuali ulteriori presenze sono ammesse solo se strettamente attinenti ai temi all'ordine del giorno e sempre previo invito.
 3. Il Segretario è tenuto a redigere verbale delle riunioni dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 13 - Attribuzioni dell'Ufficio di Presidenza

1. L'Ufficio di Presidenza è l'organo esecutivo e di coordinamento e provvede a deliberare sulle questioni di urgenza. In particolare provvede:
 - a) a coordinarsi con il Consiglio Direttivo, al fine di dare esecuzione alle deliberazioni dello stesso;
 - b) ad interfacciarsi con i Presidenti di commissione, al fine di promuovere l'attività delle stesse;
 - c) a sottoporre e valutare insieme al Consiglio Direttivo proposte, idee e programmi;
 - d) all'espletamento, insieme al Consiglio Direttivo, degli affari correnti dopo la scadenza del mandato sino all'insediamento del nuovo Consiglio, per almeno 30 giorni;
 - e) a definire l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 14 - Convocazione dell'Ufficio di Presidenza

1. L'Ufficio di Presidenza può essere convocato dal Presidente quando questi lo ritenga necessario o quando ne è fatta richiesta da due dei suoi componenti.

Art. 15 - Costituzione dell'Ufficio di Presidenza, validità delle deliberazioni

1. L'Ufficio di Presidenza è validamente costituito con la presenza di almeno due componenti costituenti lo stesso.
2. Hanno diritto di voto il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.
3. In caso di convocazione del Presidente di commissione per decisioni concernenti la sua attività, lo stesso avrà diritto di voto unitamente all'Ufficio di Presidenza.
4. Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti.
5. In caso di parità, prevale il voto del Presidente del Comitato di Quartiere.
6. Le deliberazioni o le eventuali controversie per le quali non si trova soluzione dovranno essere sottoposte al Consiglio Direttivo.

Art. 16 - Il Presidente

1. Il Presidente, eletto con una maggioranza di 2/3 del Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni e comunque non oltre la consiliatura; è rieleggibile al massimo per una volta successiva alla prima.
2. In caso di parità di voti nella scelta del Presidente, si procederà ad una seconda votazione da parte del Consiglio; qualora persistesse una situazione di parità, sarà eletto il

componente che avrà ricevuto più voti nelle elezioni generali del Comitato di Quartiere.

3. Il Presidente può essere revocato in ogni tempo, dal Consiglio Direttivo con la maggioranza di 2/3 dei Consiglieri.
4. In caso di dimissioni del Presidente dalla sua carica, ma non dal Consiglio, il Vicepresidente ne farà le veci fintanto che non verrà scelto il nuovo Presidente tra i componenti del Consiglio stesso con nuove elezioni.
5. In caso di dimissioni del Presidente sia dalla carica e sia dal Consiglio, il Vicepresidente ne farà le veci; verrà ammesso nel Direttivo il primo dei non eletti e si procederà con nuova elezione per sceglierne il sostituto.
6. Il Presidente presiede l'Ufficio di Presidenza, il Consiglio Direttivo e l'Assemblea Generale del Quartiere.
7. Il Presidente o il Vicepresidente sottoscrivono i verbali predisposti dal Segretario.
8. Quest'ultimo può essere delegato per tutti gli incarichi e atti di natura amministrativa dal Presidente, o in sua assenza dal Vicepresidente.
9. La documentazione di qualunque natura del CdQ è custodita presso la sede dello stesso: unica eccezione può essere fatta per i verbali in formato elettronico, archiviati e conservati all'interno del server che ospita il sito web del CdQ .
10. Il Presidente rappresenta il CdQ in tutte le manifestazioni pubbliche e private, ne ha la rappresentanza legale, convoca l'Ufficio di Presidenza, il Consiglio Direttivo e l'Assemblea Generale di quartiere, autorizza le spese, firma le quietanze e la corrispondenza.
11. Il Presidente provvederà all'apertura di un deposito finanziario intestato al "Comitato di Quartiere". Le persone delegate a tutte le operazioni necessarie, che potranno essere effettuate a firma disgiunta, sono: il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere.

Art. 17 - Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente, eletto con una maggioranza di 2/3 del Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni e comunque non oltre la consiliatura; è rieleggibile al massimo per una volta successiva alla prima.
2. In caso di parità di voti nella scelta del Vicepresidente, si procederà ad una seconda votazione da parte del Consiglio; qualora persistesse una situazione di parità, sarà eletto il componente che avrà ricevuto più voti nelle elezioni generali del CdQ.
3. Il Vicepresidente può essere revocato in ogni tempo, dal Consiglio Direttivo con la maggioranza di 2/3 dei Consiglieri.
4. In caso di dimissioni del Vicepresidente dalla sua carica, ma non dal Consiglio, verrà scelto il sostituto tra i componenti del Direttivo con nuove elezioni.
5. In caso di dimissioni del Vicepresidente sia dalla carica e sia dal Consiglio, verrà ammesso nel Direttivo il primo dei non eletti e si procederà con nuova elezione per sceglierne il sostituto.
6. Il Vicepresidente collabora con il Presidente in tutte le sue funzioni, lo sostituisce in sua assenza temporanea espletando tutti gli incarichi nell'ambito delle deleghe a lui conferite.
7. Il Vicepresidente assume temporaneamente il ruolo di Presidente in caso di dimissioni dello stesso.
8. Il Vicepresidente è membro dell'Ufficio di Presidenza con diritto di voto.

Art. 18 - Il Segretario

1. Il Segretario, eletto con una maggioranza di 2/3 del Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni e comunque non oltre la consiliatura; è rieleggibile al massimo per una volta successiva alla prima.
2. In caso di parità di voti nella scelta del Segretario, si procederà ad una seconda votazione da parte del Consiglio; qualora persistesse una situazione di parità, sarà eletto il componente che avrà ricevuto più voti nelle elezioni generali del CdQ.
3. Il Segretario può essere revocato in ogni tempo, dal Consiglio Direttivo con la maggioranza di 2/3 dei Consiglieri.
4. In caso di dimissioni del Segretario dalla sua carica, ma non dal Consiglio, verrà scelto il sostituto tra i componenti del Direttivo con nuove elezioni.
5. In caso di dimissioni del Segretario sia dalla carica e sia dal Consiglio, verrà ammesso nel Direttivo il primo dei non eletti e si procederà con nuova elezione per sceglierne il sostituto.
6. Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dell'Ufficio di Presidenza e dell'Assemblea Generale di quartiere.
7. Il Segretario può essere delegato dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente, al compimento di atti di natura amministrativa.
8. Il Segretario è membro dell'Ufficio di Presidenza con diritto di voto ed espleta tutti gli incarichi amministrativi nell'ambito delle deleghe a lui conferite.
9. Il Segretario, dietro delibera del Consiglio Direttivo, può istituire un ufficio di Segreteria che lo coadiuverà nella sua attività: potranno aderire solo i Consiglieri in carica.

Art. 19 - Il Tesoriere

1. Il Tesoriere, eletto con una maggioranza di 2/3 del Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni e comunque non oltre la consiliatura; è rieleggibile al massimo per una volta successiva alla prima.
2. In caso di parità di voti nella scelta del Tesoriere, si procederà ad una seconda votazione da parte del Consiglio; qualora persistesse una situazione di parità, sarà eletto il componente che avrà ricevuto più voti nelle elezioni generali del Comitato di Quartiere.
3. Il Tesoriere può essere revocato in ogni tempo, dal Consiglio Direttivo con la maggioranza di 2/3 dei Consiglieri.
4. In caso di dimissioni del Tesoriere dalla sua carica, ma non dal Consiglio, verrà scelto il sostituto tra i componenti del Direttivo con nuove elezioni.
5. In caso di dimissioni del Tesoriere sia dalla carica e sia dal Consiglio, verrà ammesso nel Direttivo il primo dei non eletti e si procederà con nuova elezione per sceglierne il sostituto.
6. Il Tesoriere custodisce le disponibilità finanziarie ed i beni del CdQ, tiene la contabilità, presenta periodicamente all'Ufficio di Presidenza ed al Consiglio Direttivo la situazione finanziaria e provvede al rendiconto annuale.
7. Il Tesoriere presenta semestralmente la situazione contabile e finanziaria al Collegio dei Revisori.
8. L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 20 - Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori è eletto con una maggioranza di 2/3 del Consiglio Direttivo.
2. Il mandato ha durata triennale e comunque non oltre la consiliatura; di norma è rieleggibile per una volta successiva alla prima. Visto il particolare ruolo svolto, in caso non si riesca

a trovare una adeguata sostituzione, è possibile derogare alla norma e rinnovare il mandato per ulteriori 3 (tre) anni o almeno fino a quando non si trovi adeguata sostituzione, previa accettazione del rinnovo dell'incarico.

3. Il Collegio dei Revisori è composto da n. 2 (due) cittadini che hanno aderito al CdQ. È responsabile nel vigilare sul rispetto dello Statuto del CdQ.
4. È responsabile di condurre, nella più assoluta assenza di vincoli ma nel rispetto degli standard della professione, verifiche e controlli sull'intera gestione del CdQ, informando, se ne ricorrono i presupposti, il Consiglio Direttivo delle conclusioni raggiunte.
5. Il Collegio dei Revisori può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo solo se invitato da almeno 2/3 del Consiglio stesso.
6. Il Collegio dei Revisori verifica semestralmente la situazione contabile e finanziaria presentata dal Tesoriere.

Art. 21 - Le Commissioni

1. Le Commissioni sono dei gruppi di lavoro temporanei, incaricati dal Consiglio di approfondire e proporre soluzioni in merito ad argomenti specifici relativi al territorio dei Piani di Caiano.
2. Possono far parte delle Commissioni esperti e tecnici anche esterni al Consiglio Direttivo. Il Presidente di Commissione, scelto tra gli aderenti al CdQ o tra i Consiglieri del Consiglio Direttivo (tranne nel caso richiamato nell'Art.11.3, al comma due), nomina i componenti della Commissione, organizza e coordina i lavori nell'ambito della delega ricevuta, ne fa la sintesi e comunica le nomine, i risultati e le proposte all'Ufficio di Presidenza ed al Consiglio Direttivo.
3. I Presidenti delle Commissioni durano in carica secondo il mandato ricevuto dal Consiglio Direttivo; sono rieleggibili con una maggioranza di 2/3 dei componenti dello stesso.
4. I Presidenti delle Commissioni possono essere revocati in ogni tempo dal Consiglio Direttivo, con la maggioranza prescritta per eleggerli.
5. I Presidenti delle Commissioni possono, su invito, partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo o dell'Ufficio di Presidenza, se il lavoro di loro competenza è oggetto di discussione e valutazione.

Art. 22 - Assemblea Generale di Quartiere

1. L'Assemblea Generale è un organo di indirizzo generale e consultivo da convocarsi con una maggioranza di almeno 2/3 del Consiglio Direttivo, ogni qualvolta esigenze di mobilitazione e problemi urgenti di carattere generale impongano di riferire, discutere, proporre e raccogliere adesioni ad idee e progetti.
2. Dello svolgimento dell'Assemblea Generale si redige verbale da trascrivere in un registro tenuto dal Segretario dell'Ufficio di Presidenza (nel rispetto dell'Art.10, comma quattro).
3. L'Assemblea Generale deve essere convocata almeno una volta nell'anno.
4. All'Assemblea Generale è possibile invitare funzionari e/o assessori dell'Amministrazione Comunale, qualora almeno i 2/3 del Consiglio Direttivo ritenga utile la loro partecipazione in relazione alla materia da trattare.

Art. 23 - Finanziamento

1. Il CdQ si finanzia attraverso il contributo volontario dei cittadini, donazioni, lasciti.
2. Le modalità per versare il contributo sono comunicate anno per anno dal Consiglio

Direttivo.

3. Previa delibera del Consiglio Direttivo possono essere organizzate attività, manifestazioni e progetti al fine di reperire fondi.

Art. 24 - Informazioni sullo Statuto

1. Copia del presente Statuto e del Regolamento per le elezioni, con eventuali modifiche, devono essere inviate al Sindaco di Rocca Priora e diffuse tra la cittadinanza, previa ratifica da parte della Giunta Comunale.

Art. 25 - Accesso agli atti

1. L'accesso alla documentazione è consentito a tutti gli aderenti al Comitato di Quartiere, previo appuntamento da concordare con l'Ufficio di Presidenza oppure richiesta da inviare tramite posta elettronica all'indirizzo: consigliodirettivo.caiano@gmail.com (l'indirizzo e-mail valido è sempre e comunque quello pubblicato sul sito web del CdQ).